



Provincia di Cremona

Settore Ambiente e Territorio

Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona

tel. 0372 – 4061

casella PEC: protocollo@provincia.cr.it

Il numero e la data di protocollo del presente documento sono contenuti nel file di segnature xml

Rif. prot. prec. n. 90016 del 19/10/2023

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
del Comune di Castelleone

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLEONE – OSSERVAZIONI SECONDA CONFERENZA DI VAS.

In relazione alla comunicazione in oggetto, in qualità di ente territoriale interessato nel processo di VAS, richiamato il Rapporto Tecnico redatto dagli uffici di cui al prot. 103.702 del 30/11/2023, si trasmettono le seguenti considerazioni.

In riferimento alla comunicazione Vs. prot. n. 0017895 del 19/10/2023 inerente l'avviso di convocazione della seconda conferenza VAS, si informa che la portata e l'utilizzo delle informazioni riguardanti i criteri di sostenibilità mediante i quali opera il PTCP al fine di valutare le strategie della variante del PGT sono state considerate nel Rapporto Ambientale in maniera esaustiva rispetto ai contenuti di carattere prevalente; non sono tuttavia stati inclusi alcuni aspetti di carattere orientativo/di indirizzo per valutare gli ambiti di trasformazione, sebbene quelli considerati si possono ritenere già adeguati per una valutazione ambientale.

Si ricorda che anch'essi potrebbero risultare funzionali a una valutazione di coerenza esterna delle strategie del PGT; ad ogni modo, considerando che gli obiettivi della variante sono orientati verso una riduzione delle espansioni, si suggerisce solamente un eventuale approfondimento/integrazione del Rapporto Ambientale con i sottoindicati atti di indirizzo del PTCP o comunque di tenerne in considerazione per la chiusura della procedura di VAS.

Si riportano nel proseguo della presente relazione, per un eventuale approfondimento, le indicazioni degli elaborati orientativi (Contenuti orientativi da considerare).

Si fa presente a titolo generale, che l'art. 16 della Normativa del PTCP dispone che possono essere mantenute le previsioni di strumenti vigenti o di carattere attuativo anche rispetto alle nuove tutele presenti nel vigente PTCP e introdotte con la variante del 2013, normate dal medesimo articolo e che dovranno essere recepite nel PGT con la presente variante, in quanto la sua adozione/approvazione risulta antecedente a quella del PTCP.

Nel Rapporto Ambientale l'analisi degli ambiti di trasformazione in riferimento ai loro potenziali impatti viene eseguita con accuratezza, dimostrando anche le interferenze con gli elementi di tutela e salvaguardia del PTCP; inoltre il confronto fra gli obiettivi della Variante al PGT con quelli del PTCP vigente, riportati in Allegato 2.A, ha evidenziato correttamente come complessivamente vi sia una significativa coerenza tra i due; tuttavia, rispetto a quanto analizzato e rispetto agli ambiti di trasformazione proposti, preme mettere in evidenza le seguenti valutazioni:

- Per l'ambito **ATP26** viene dichiarato che interessa in parte elementi di secondo livello della Rete Ecologica Regionale; si fa presente che esso è coinvolto interamente dal tematismo della RER e pertanto, se non sono state previste opere mitigative, per la sua attuazione si fa presente che tali verranno prescritte

in sede di parere di compatibilità ai sensi dell'art. 16.14 della Normativa del PTCP in funzione dei parametri urbanistici dell'area.

- Relativamente agli ambiti **ATP11, ATP12, ATP25, ATP15, ATP28** viene indicato che per l'attuazione si dovrà garantire la salvaguardia della fascia di rispetto degli elementi del reticolo idrografico; si precisa a riguardo, che dovranno anche essere rispettate le tutele prescrittive relative agli elementi lineari della rete ecologica provinciale (Serio Morto e Roggia la Bruna), entrambi caratterizzati da una fascia di tutela dall'edificazione di 20 m dalle sponde esterne (crf. art. 16.7 al quale si rimanda).

Per gli ambiti incidenti anche su aree agricole strategiche, si fa presente sin da ora che non saranno comunque ammessi stralci di ambiti agricoli all'interno della fascia di tutela della rete ecologica provinciale, ancorché venga attivata la procedura di accordo di programma.

Come correttamente indicato, l'ATP28 è caratterizzato dalla presenza su di esso di un areale della rete ecologica provinciale e classificato, per la maggior parte, come bosco del PIF; si ricorda che entrambi gli elementi devono essere tenuti in considerazione per l'attuazione dello stesso e che ciascuno dispone di normative specifiche per la loro gestione.

Di questo ambito si valuta favorevolmente la consistente riduzione di superficie, però, vista la localizzazione, si ritiene corretto, in un'ottica di sostenibilità delle scelte di piano, garantire una migliore interconnessione del sistema del verde tra territorio rurale e quello edificato non prevedendo urbanizzazioni che vadano ad intaccare o compromettere gli elementi della rete ecologica provinciale.

Nel rapporto viene indicato che dovranno essere preservati gli orli di scarpata individuati dal PTCP e gli elementi areali della Rete Ecologica Provinciale e la realizzazione di una fascia tampone verde, di consistente profondità (in continuità con le fasce boscate esistenti), interna al perimetro del comparto, ma esterna alle recinzioni dei lotti edificati, lungo il confine orientale dell'ambito, composta da essenze arboree ed arbustive. In relazione a questo punto si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente all' art. 16.4 per le scarpate morfologiche e 16.7 per gli areali e le reti ecologiche al fine di valutarne la sostenibilità della scelta attuare l'interno comparto dell'ambito ATP28.

- Per l'ambito **ATP24** si indica che interessa, almeno in parte, Ambiti Agricoli Strategici individuati dal PTCP e ne occupa una superficie superiore a 10.000 mq; si fa presente che esso occupa in realtà interamente gli ambiti agricoli strategici. Inoltre, sono assenti pre-valutazioni rispetto ai contenuti del PTCP previste in tabella 1 dell'Art. 19bis al fine di valutare coerentemente la possibilità di modifica di aree agricole; si ritiene che, considerare solo gli aspetti dimensionali demandando, pur correttamente, alla stesura di un accordo di programma la sua attuazione, risulti riduttivo in funzione degli aspetti qualitativi da considerare preventivamente.

- Per l'ambito **ATP20** vengono considerati correttamente tutti gli elementi di tutela del PTCP; tuttavia, si è ommesso di indicare che una piccola porzione a nord di esso (circa 1.700 mq) risulta all'interno degli ambiti agricoli strategici del PTCP e pertanto, andrebbe esplicitato se verrà richiesta a questo ente la modifica di tale salvaguardia territoriale al fine di acconsentire l'espansione anche su tali aree. Inoltre, gli areali individuati dalla rete ecologica provinciale sono anche Boschi del PIF e pertanto si prescrive sin da ora, un loro mantenimento allo stato attuale per la futura ipotetica attuazione dell'ambito, in ragione dei combinati disposti relativi alla tutela della RER ovvero per le medesime motivazioni esposte oltre per l'**ATP22**.

- Per l'ambito **ATP21** vengono considerati correttamente tutti gli elementi di tutela del PTCP ma relativamente alla scarpata morfologica che corre lungo il confine nord tagliando l'ambito in due parti, si chiede di integrare la valutazione per fornire anche indicazioni pertinenti la fase attuativa in relazione a quanto previsto dall'art. 16.4 del PTCP considerando quanto indicato per l'**ATP18** in merito alle scarpate.

- Per l'ambito **ATP22** vengono considerati correttamente tutti gli elementi di tutela del PTCP. Difatti, per la scarpata morfologica e l'areale della rete ecologica viene indicato correttamente che dovranno essere preservati; si chiede però di rendere esplicito che tale assunto ha carattere prescrittivo, integrando la valutazione negli atti di PGT, fornendo anche indicazioni pertinenti per la fase di gestione dello stesso.

Difatti non si potranno ritenere compatibili con il PTCP gli interventi che possano compromettere l'integrità di tali elementi ambientali riconosciuti come di elevato valore paesistico in relazione anche, ai combinati disposti relativi alla tutela della RER (16.14) e del geosito (16.1); pertanto, si prescrive sin da ora, un loro mantenimento allo stato attuale per la fase di futura attuazione dell'ambito considerando anche le rispettive fasce di tutela, a garanzia che, gli elementi ambientali individuati, nel loro complesso, possano continuare a svolgere la loro funzione di elemento strutturante la rete ecologica regionale ovvero per una continuità ambientale di un habitat già formato, difficilmente riproducibile, garante di condizioni fondamentali per la biodiversità, per l'ambiente in generale e la tutela paesistica.

Inoltre, l'ambito interessa buona parte degli ambiti agricoli strategici per una superficie superiore ai 10.000 mq e pertanto, dovrà essere richiesta l'attivazione dell'accordo di programma (crf. ar. 34.2) come correttamente dichiarato.

- Riguardo l'ambito **ATP13** viene indicato che dovrà essere preservato l'areale della rete ecologica posto a sud dello stesso e pertanto, tale assunto, è da ritenersi prescrittivo in caso di attivazione di una procedura di Accordo di programma per la modifica degli ambiti agricoli del PTCP; questo in un'ottica di preservazione di elementi costituenti la RER prossimi alla fascia di tutela paesaggistica di cui al D.lgs 42/2004 relativa al Serio Morto.

- Per l'ambito **ATP14** è dichiarato che non interessa elementi della Rete Ecologica Regionale; in realtà tutto l'ambito ne fa parte e, pertanto, si prescrive di prevedere adeguate opere mitigative in funzione della sua attuazione dal carattere cogente; tali opere saranno valutate in sede di parere di compatibilità e nel caso di loro assenza, saranno indicate da questo ente.

- Gli ambiti **ATP23 e ATP26** interessano elementi della Rete Ecologica Regionale come correttamente rilevato; a tal proposito si prescrive sin da subito di prevedere adeguate opere mitigative in funzione della loro attuazione dal carattere cogente; queste saranno valutate in sede di parere di compatibilità e nel caso di loro assenza, saranno indicate da questo ente.

- Per l'ambito **ATP18** vengono considerati correttamente tutti gli elementi di tutela del PTCP ad eccezione della scarpata morfologica che corre lungo il profilo nord del comparto; a tale proposito si prescrive, considerando i combinati disposti per la tutela della RER, del geosito e della stessa scarpata, il suo mantenimento e pertanto dovrà emergere negli atti di VAS e di PGT.

Si ricorda difatti che le scarpate tutelate dal PTCP, essendo emergenze morfologico-naturalistiche di interesse paesistico, concorrono a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono presenze evocative del paesaggio; nel caso particolare la scarpata presente, dotata di vegetazione, costituisce elemento di congiunzione con gli areali della rete ecologica posti poco più a nord e pertanto, il "disegno" della RER in quel tratto, non può subire alterazioni a garanzia di una continuità ecologica consolidata difficilmente riproducibile. L'ambito interessa anche una superficie afferente agli ambiti agricoli strategici pari a circa 5.000 mq e, pertanto, deve risultare esplicito se viene richiesta la modifica per acconsentire l'attuazione; così come parrebbe logico a livello urbanistico.

- Per l'ambito **ATP17** si fa presente che sulle tavole delle previsioni di piano del PGT è indicato con sigla ATP 9 mentre nel DP 2.7 - negli indirizzi per l'attuazione con sigla ATP17 e valutato con la medesima dicitura nel Rapporto ambientale.

- Per l'ambito **ATR1** viene indicato che è interessato nella parte settentrionale da una scarpata morfologica del PTCP da preservare; a tal proposito, considerando la particolare forma morfologica in relazione a quella del geosito ivi presente, si ritiene sin da subito di prescrivere il suo mantenimento allo stato attuale considerando anche la fascia di tutela di 10 m dall'orlo come previsto dall'art. 16.4 del PTCP; anche per una valorizzazione/caratterizzazione paesaggistica del tessuto urbano in seno all'attuazione dell'ambito.

Eventualmente potranno essere operate piccole modifiche di andamento, ma non la sua cancellazione. Non potrà essere ritenuta plausibile e compatibile con i criteri del PTCP la modifica di andamento che vada oltre il comparto di trasformazione stesso o peggio ancora, lungo l'ambito ATR3 e ATR4.

L'ambito inoltre, risulta caratterizzato dalla presenza in parte, di ambiti agricoli strategici di superficie considerevole modificabile in seno al parere di compatibilità e pertanto, si chiede di indicare nel dettaglio la richiesta di variazione degli ambiti agricoli, in tal caso ritenuta compatibile e fattibile secondo i criteri del PTCP di cui all'art. 19bis; si avvisa comunque che la modifica verrà fatta d'ufficio in sede di parere di compatibilità in quanto previsioni vigenti già valutate, per le quali sarebbero state comunque modificate le aree agricole.

Il medesimo discorso vale per l'ambito **ATR2**, mentre per l'**ATR5** valgono solo le considerazioni in merito alla scarpata morfologica in quanto per le aree agricole strategiche deve essere considerato diversamente in riferimento alla coerenza con l'art. 19Bis. Per l'ambito **ATR6** invece si conferma la possibilità di modifica delle aree agricole strategiche parimenti agli ambiti 1 e 2.

- Si fa presente che la modifica degli ambiti agricoli strategici tramite accordo di programma è indicata solo per l'ambito **ATR3** e non per l'**ATR4** e l'**ATR5**, anche essi ricompresi negli ambiti strategici ma per una superficie inferiore ai 10.000 mq.

I comparti nel loro insieme configurano per il PTCP un unico ambito da valutare e pertanto non risulterebbe fattibile, secondo una valutazione di coerenza di cui all'art. 19bis del PTCP, modificare le aree agricole strategiche in seno al parere di compatibilità anche per gli ambiti 4 e 5. Pertanto si ritiene opportuno procedere con l'indicazione di un accordo di programma generico per garantire la trasformazione unitaria dei comparti indicando anche eventualmente già le varie percentuali di opere di compensazione da attribuire a ciascuno di essi previste dall'art. 19bis del PTCP per la stesura di accordi di programma.

- Si valuta favorevolmente l'eliminazione dell'ambito **ATR12** (cr. Tav. DP 1.2.2.2) del vigente PGT per allinearsi alla politica del consumo di suolo; però, considerando i criteri di sostenibilità mediante i quali opera il PTCP, sarebbe stato preferibile che con le strategie di PGT non fossero stati previsti gli ambiti di trasformazione ATR 3, 4 e 5 in favore di un mantenimento dell'ambito ATR12 citato, in quanto intercluso nell'armatura urbana e quindi ritenuto non generatore di una forma urbana frammentata; ad ogni modo si giudica positiva la classificazione indicata per l'ex ambito: "agricolo urbano e di riforestazione".

- Per l'ambito identificato sulle tavole di PGT (previsioni di piano – PdR) con sigla **ATR15** si informa che nel Rapporto ambientale è stato valutato con sigla ATR9, in quanto quest'ultimo indicato come localizzazione nella frazione "Le Valli", ovvero proprio dove è indicato l'ATR15; come evidenziato correttamente, per la sua attuazione, è richiesta la procedura di Accordo di Programma.

- Nel Rapporto ambientale vi è una analisi atta a valutare il trasferimento di un'attività per il **trattamento di rifiuti inerti** da una zona agricola incongrua del vigente PGT nella Frazione Pradazzo in un nuovo ambito specificatamente dedicato, con la conseguente chiusura dell'attività esistente.

L'analisi indica che lungo il margine meridionale dell'area è presente un orlo di scarpata individuato dal PTCP e pertanto dovrà essere tutelato, in riferimento alla tipologia progettuale, secondo i disposti dell'art. 16.4 del PTCP.

Si evidenzia comunque che dalla documentazione di PGT e di VAS (relazioni e carte) non risulta chiara la localizzazione di tale attività inoltre, viene rilevata la presenza su di essa del geosito e della RER di secondo livello ma, a tal proposito, si fa presente che nella frazione di Predazzo, quale luogo indicato per l'attività, non vi è il doppio regime giuridico di entrambi i temi rilevati e, pertanto, si chiede di rivedere tale analisi indicando la reale localizzazione della futura attività. In relazione alle aree agricole strategiche, l'opera deve essere inquadrata e valutata in riferimento alle procedure previste per legge per la tipologia che si intende autorizzare al fine di valutare l'eventuale ammissibilità su tale tipologia di salvaguardia territoriale.

- L'analisi per **la nuova circonvallazione di previsione** e pertinente per la valutazione degli impatti dell'alternativa indicata con lettera **B** (3.3.2 Viabilità di collegamento tra la SP n.415 "Paulesse" e il nuovo ponte sull'Adda), indica che la zona umida riportata dal PTCP non è esistente.

Si fa presente che tale assunto risulta solo in parte vero, nel senso che è vero che non è presente fisicamente un'area umida in quanto tale, ovvero caratterizzata dalla presenza costante dell'elemento acqua ma la depressione che si è creata a forma di anello, lasciando evidenze residue naturali come le forme meandreggianti del vecchio corso del "Serio Morto", la caratterizzano nel suo complesso come una "zona umida" di consistenti dimensioni. Essa è percepibile sia a livello morfologico che paesaggistico e pertanto, considerando i disposti del PTCP, in seno a una loro salvaguardia e tutela paesistica di cui all'art. 16.6 e ai disposti di cui all'art. 20.3 relativi all'evitare in generale "tagli" territoriali, si ritiene che l'alternativa B del tracciato previsto risulti non compatibile con il PTCP, non salvaguardandone i limiti di sostenibilità ai sensi dell'art. 18 comma 1 della l.r. 12/05. Non sono stati considerati adeguatamente la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, ambientali, sociali ed economiche secondo il principio di equità tra soggetti e i luoghi.

Difatti, nelle scelte localizzative delle espansioni insediative, dovrebbero essere rispettati gli andamenti morfologici dei suoli e la percezione degli elementi significativi del paesaggio e, pertanto, la soluzione B può configurare uno scenario urbanistico che non garantisce una pianificazione adeguata e sostenibile di scala vasta; si vedano ad esempio le aree agricole strategiche di risulta tra l'urbanizzato esistente e il tracciato prospettato ovvero potenzialmente soggette a futura trasformazione e quindi, generatrici oltre che di conurbazioni diffuse, con pesanti occlusioni sul paesaggio, anche di ulteriore frammentazione perimetrale dell'armatura urbana.

Si evidenzia come tra gli obiettivi di tutela paesistica delle PTCP vi è quello relativo alla razionalizzazione delle nuove infrastrutture con quelle esistenti al fine di ridurre i consumi di suolo e contenere la frammentazione territoriale rispettando quindi le "economie" infrastrutturali dei territori agricoli, in quanto l'orditura dei suoli coltivati, le rogge, i canali, i dugali, le strade poderali, le siepi e i filari, i prati permanenti, ecc., riportati nell'Allegato 6-III Carta di caratterizzazione del territorio rurale, oltre ad essere elementi

costitutivi del paesaggio, sono componenti rilevanti dell'economia dei luoghi; in tal caso, i "tagli" dell'orditura dei campi e dei coltivi sono da ritenersi non compatibili rispetto ai criteri di sostenibilità del PTCP.

Si ricorda anche, a scanso di equivoci, che per "zone umide" del PTCP si intendono anche le "lanche" e le "morte" poiché costituiscono biotopi di elevato interesse ecologico e naturalistico e come tali, non possono essere alterate o distrutte; la previsione infrastrutturale (soluzione B) andrebbe ad interferire con il disegno naturale delle lanche dalle quali bisogna considerare un intorno di 50 m dove non sono consentiti interventi a carattere edificatorio e interventi di manomissione diretta e indiretta.

Difatti, si vuole mettere in risalto come il PTCP aveva valutato con propria variante sottoposta a VAS un tracciato totalmente differente e al quale bisognerebbe tendere per garantire sostenibilità nelle scelte strategiche territoriali e rappresentato, parzialmente, con lettera A nel rapporto ambientale.

Si fa presente inoltre che il tracciato previsto dal PTCP come viabilità di progetto risulta avere un andamento leggermente diverso rispetto a quanto riportato nelle tavole di PGT; quest'ultimo andrebbe ad intaccare gli elementi di tutela del PTCP con più incisività ovvero, le scarpate morfologiche e gli areali della rete ecologica collocati in elementi di secondo livello della RER; si evidenzia che anche le fasce di rispetto del tracciato sono da considerare in fase di valutazione.

Si fa presente a tal proposito che nella tabella a pagina 54 "3.3.1 – Valore degli indicatori attribuiti a ciascuna alternativa di valutazione" del rapporto, per entrambi i tracciati non sono stati considerati i tratti delle scarpate morfologiche.

Tutti gli elementi ambientali visti del PTCP inoltre, ricadono al di sopra del geosito di primo livello della "valle relitta del fiume Serio" dove è previsto che bisogna perseguire la conservazione, la valorizzazione e il recupero di tutti gli elementi peculiari quali scarpate, tratti di corsi d'acqua ad andamento naturale, forme relitte costitutivi del paesaggio e la salvaguardia delle presenze significative della naturalità.

Le trasformazioni del territorio che prevedano modificazioni morfologiche e/o la predisposizione di elementi antropici intrusivi e permanenti sono consentite, purché nella localizzazione degli interventi di trasformazione del territorio e nel dimensionamento dello sviluppo insediativo si terrà conto delle compatibilità paesistico-ambientali adottando i seguenti criteri:

1) tutelare i valori paesistico-ambientali considerando gli indirizzi contenuti nel Documento direttore e le successive integrazioni e rappresentati nella Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale avvalendosi delle indicazioni del capitolo 7.8 Criteri per la realizzazione e l'inserimento paesaggistico delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, da considerare in relazione alla D.d.g. 7 maggio 2007 - n. 4517 "Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale".

Nel rapporto ambientale pertanto è necessario evidenziare il consistente impatto che un'opera infrastrutturale è in grado di cagionare su una porzione di territorio ancora non caratterizzata dal fenomeno dell'urbanizzazione considerando anche il danneggiamento al sistema della Rete Ecologica Regionale quale contenuto prevalente del PTCP e che può essere oggetto anche di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 16.14 della Normativa dello stesso.

2) considerare le caratteristiche fisico-naturali dei suoli e le indicazioni di compatibilità d'uso riportate nella Carta delle compatibilità fisico-naturali; tali elaborati non sono stati considerati adeguatamente nel Rapporto ambientale, indicando appunto solo genericamente che vi è un allineamento degli obiettivi di PGT in seno ad orientare la localizzazione delle nuove infrastrutture verso zone a maggiore compatibilità ambientale (crf. tab. Allegato 2 A).

Tuttavia in riferimento all'Allegato 3 del PTCP e relativo alle Carte delle Compatibilità ambientali, sia per l'ipotesi A che B, all'interno dei confini comunali, l'opera risulta incompatibile secondo un giudizio di compatibilità insediativa ed idoneità agricola, ovvero secondo la Carta delle opportunità insediative con leggere limitazioni e pertanto quantomeno, non risulta "inaccettabile".

Pertanto, sul Geosito (Valle relitta del Serio), ogni attività nei territori liberi al suo interno deve tenere conto della salvaguardia e della valorizzazione delle forme geologiche e geomorfologiche evidenziate nella tavola delle Tutele e delle Salvaguardie e dovranno essere considerati gli elementi quali scarpate e corsi d'acqua, specificatamente espressi e differenziati nell'allegato f dove è riportata anche la zona umida, oggetto di indagine qui sopra descritta, per una sua tutela.

A conclusione di tale analisi, si fa presente che il preliminare dell'opera infrastrutturale come inserita nella carte delle tutele e salvaguardie del PTCP non è stato approvato entro i cinque anni dalla definitiva approvazione del piano e pertanto, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della LR 12/05, l'efficacia prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale che costituiva disciplina del territorio immediatamente vigente con conseguente effetto vincolistico conformativo della proprietà, decade; comunque, la previsione localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano. Ad ogni modo si

fa presente che per quanto riguarda i criteri di sostenibilità mediante i quali opera il PTCP il tracciato indicato nel rapporto ambientale con lettera A si ritiene preferibile in termini di tutela paesistica e ambientale. Si veda infine la figura seguente che mostra l'estensione dell'area umida in riferimento ai criteri di individuazione del PTCP (area interna al perimetro in tinta verde).



- Per le alternative relative alla **Viabilità di collegamento tra la SP n.89, strada Pradazzo, strada Manenti e la SP n.20** a seguito della chiusura dei passaggi a livello si ritiene di esprimere una valutazione positiva per l'alternativa C, fatta salva la considerazione del tratto di scarpata morfologica e degli elementi naturali ivi presenti; tale alternativa non produrrebbe "tagli" territoriali a garanzia di una forma urbana più compatta del tessuto consolidato.

Contenuti orientativi da considerare

Si suggerisce, per completezza di informazioni, di considerare nel Rapporto Ambientale, qualora possano fornire ulteriori elementi analitici pertinenti per la valutazione degli ambiti di trasformazione e delle scelte di piano, anche gli elaborati relativi al contenuto orientativo riferito all'Allegato 3 (Carta delle Compatibilità Ambientali o fisico-naturali) in merito alla tematica relativa alle compatibilità ambientali, come approfondimenti relativi alla Carta delle opportunità insediative e che risulta già una carta di sintesi dei contenuti dell'Allegato 3.

La Carta delle compatibilità fisico-naturali (descritte al Capitolo 8 – integrazioni al documento direttore) opera come una banca dati informativa da cui derivano più carte tematiche, di seguito elencate, atte a fornire i riferimenti per orientare la localizzazione degli insediamenti urbani e industriali e delle infrastrutture territoriali e per tutelare le aree agricole e le aree naturali di maggior pregio. Le rappresentazioni tematiche specifiche dell'Allegato 3 risultano difatti comprensive anche dei seguenti elaborati cartografici restituiti tutti in scala 1:120.000:

- Carta della rilevanza del paesaggio fisico - naturale;
- Carta dei livelli di interferenza con la falda;

- Carta delle qualità biotica con valenza paesistica;
- Carta delle compatibilità ambientali - livelli alluvionabilità;
- Carta delle sensibilità ambientali.

Si suggerisce di considerare anche, come base conoscitiva ambientale, l'Allegato 6.II e l'Allegato 6.III:

- il primo è relativo alla carta del valore agricolo del suolo dedicata al tema della fertilità dei suoli e consiste in una sintesi dei dati rilevati attraverso la Carta di capacità d'uso agricolo dei suoli prodotta da ERSAL ed elaborata secondo la metodologia riportata nel capitolo 9 della Relazione Tecnica (Integrazioni al Documento Direttore), la quale può anche diventare utile per un confronto con la Carta della Qualità dei suoli (metodo METLAND) da usare per la tematica relativa al Consumo di suolo (Criteri PTR).

Si suggerisce anche di integrare già la Relazione sul Consumo di Suolo esplicitando un'analisi pertinente rispetto alla carta della qualità dei suoli e rispetto ai punti indicati nel paragrafo 3.2 dei Criteri del PTR afferenti alla sola componente qualitativa, valutandoli in funzione delle strategie di variante proposte.

- il secondo fa riferimento alla carta di caratterizzazione del territorio rurale. Quest'ultima è una sezione dell'Atlante dei caratteri delle aree agricole dedicata al tema della caratterizzazione del sistema rurale provinciale elaborata secondo la metodologia riportata sempre nel capitolo 9 (Documento direttore).

Si suggerisce di considerare anche gli elaborati di cui agli Allegati 3 e 6, poiché possono fornire una base ambientale conoscitiva aggiuntiva, anche se non esaustiva, di molte tematiche ambientali funzionali alla fase di VAS e pertanto utili per orientare, oltre che le scelte progettuali, anche le Norme Tecniche in capo al PGT e quindi anche la politica relativa alla riduzione del consumo di suolo; il fine è quello di tutelare le aree agricole e le aree naturali di maggior pregio, limitrofe alle espansioni proposte, e proporre eventuali azioni per il potenziamento degli elementi della rete ecologica.

A tal proposito, in riferimento al tematismo riportato dal PTCP nell'Allegato 6 III relativamente al sistema ambientale delle "siepi e filari", si evidenzia che esso non risulta adeguatamente considerato nel Rapporto Ambientale poiché vengono solamente richiamati all'interno delle indicazioni riportate per l'attuazione della RER o come copertura dell'uso del suolo; inoltre non risulta cartografato nemmeno nella tavole del PGT (cfr. es. Tavola della REC e/o eventualmente Tavola dei Vincoli). Sebbene la tutela di tali elementi ambientali risulta di carattere orientativo da parte del PTCP, si chiede una sua inclusione a livello cartografico collegandola a disposizioni di Piano in grado di tutelare questi elementi da eventuali manomissioni, in quanto il territorio del Comune di Castelleone, pur risultando con un indice medio-basso di tale patrimonio naturale (cfr. Rapporto di monitoraggio 2013 del PTCP), risulta ancora particolarmente conservato e quindi una sua tutela all'interno del PGT garantirebbe il perdurare di habitat atti al potenziamento delle presenti reti ecologiche Provinciali e Regionali. Per queste ultime, di grande rilevanza dovranno essere le azioni, in seno al PGT, di mantenimento e degli elementi areali e delle scarpate della rete provinciale all'interno del elemento delle RER, anche grazie al mantenimento delle siepi e filati.

Come indicato nella normativa del PTCP, i filari arboreo-arbustivi potranno essere utilizzati secondo la tradizionale prassi agroforestale con l'obbligo di reimpianto di analoghi complessi vegetali sui medesimi allineamenti, facendo presente altresì che sono sempre ammesse e incoraggiate le nuove piantagioni di filari arborei, di siepi arboreo-arbustive o di ogni altro genere di corredo verde specie lungo la rete idrica superficiale, così come le integrazioni o le riqualificazioni delle strutture vegetali esistenti.

Anche la "Carta del degrado paesistico-ambientale" rappresenta le situazioni di criticità ambientale e di degrado paesistico, in tal caso, costituite prevalentemente da insediamenti di tipo produttivo o commerciale che, seppur sviluppati in modo abbastanza compatto, sono localizzati in contesti di elevato pregio paesistico o nelle loro immediate vicinanze.

Quindi si evidenzia una sostanziale criticità dovuta principalmente a conurbazioni diffuse di carattere produttivo/commerciale già esistenti lungo le strade provinciali; si ricorda che tra i criteri di indirizzo morfologici e insediativi del PTCP vi è quello di disincentivare le espansioni insediative lineari lungo le arterie stradali e le conurbazioni diffuse e che diviene contenuto prevalente, in caso di presenza del tematismo relativo agli ambiti agricoli strategici.

Analisi delle REC

In riferimento alle tematiche relative alle reti ecologiche e quindi alle interconnessioni tra elementi ambientali, il PGT risulta comprensivo del progetto di Rete Ecologica Comunale (REC), in coerenza con i contenuti della Rete Ecologica Regionale (RER) e della Rete Ecologica Provinciale (REP) ed in ottemperanza alla L.R.

86/83, aggiornata dalla L.R. 12/2011 e alla DGR n.8515/2008 modificata dalla DGR n.10962/2009 e del Comunicato regionale 27 febbraio 2012 n.25, per agire coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rete ecologica.

Poiché il progetto di rete ecologica è stato introdotto e sperimentato come metodo per affrontare le problematiche ambientali partendo dalla considerazione dei danni provocati dalla pressione antropica, si valuta favorevolmente l'inclusione nella tavola della REC di "Aree di riforestazione urbana e fasce verde tampone a contenimento delle espansione antropiche".

Tuttavia, si fa presente che la continuità ambientale di un habitat viene ad essere considerata una delle condizioni fondamentali per garantire la biodiversità, perseguendo l'obiettivo di ricostruire una continuità di unità ecosistemiche naturali o paraturali in grado di svolgere un ruolo funzionale per l'ambiente. Poiché la frammentazione degli habitat rappresenta una delle principali minacce per la conservazione della biodiversità, rendendo di fatto importante lo studio della connettività del paesaggio, si chiede una più dettagliata indagine per la costruzione della REC e, pertanto, oltre al recepimento degli elementi ambientali di carattere prevalente del PTCP corredati da rispettiva normativa di tutela, si chiede di tenere in debita considerazione l'Allegato 2 del PTCP (Relazione e Cartografia) e del documento RER di regione Lombardia; quest'ultimo, per altro, riportato come analisi nel Rapporto Ambientale.

Sempre considerando i criteri e le metodologie di costruzione/mantenimento delle reti ecologiche, si vuole mettere in evidenza l'opportunità per il PGT, mediante la costruzione del progetto di REC, di improntare strategie e strumenti atti a garantire gli obiettivi sopra enunciati; in particolare si chiede di prevedere azioni affinché nel tempo possano essere trovate soluzioni per connettere gli elementi naturali collocati nella RER e sopra il geosito di primo livello garantendo un effettivo potenziamento di interconnessione con tutti gli elementi delle varie reti, evitando l'inclusione di nuove aree di trasformazione generatrici di impatti su di essa.

Consapevoli comunque che tale richiesta prevede una attenta analisi e valutazione dello stato effettivo dei luoghi in quella zona del territorio dove è previsto l'eventuale potenziamento/miglioramento della tratta ferroviaria, l'attuazione degli ambiti all'interno della RER può essere l'occasione per migliorare le potenzialità di permeabilità della rete ecologica.

A conclusione delle tematiche ambientali, dall'analisi del rapporto ambientale sembra emergere la volontà dell'Amministrazione Comunale di confermare il perimetro del PLIS (Valle del Serio Morto); a tal proposito, si ricorda di prevedere Norme che richiamino la disciplina urbanistica da applicare all'interno dei parchi, anche in relazione alla tutela della Rete ecologica alle differenti scale, considerando anche l'importanza di uniformare le norme inserite nei PGT di tutti i Comuni appartenenti al Parco.

Sarebbe auspicabile invece che in quella porzione di territorio venissero implementate le opere di compensazione ambientale da attuarsi mediante l'utilizzo della maggiorazione del contributo di costruzione, così come previsto dall'art. 43 comma 2bis della legge 12/2005.

Nel progetto di Rete ecologica Comunale vengono recepiti solamente gli elementi ambientali riferiti alla pianificazione sovraordinata; si esorta il Comune a prevedere anche ulteriori elementi che possono fare riferimento a una scala di livello Comunale come per esempio, le rogge e canali con sponde naturali, tutelandoli mediante disposizioni atte a garantirne le funzionalità ecologiche in relazione alle varie tipologie individuate.

Le valutazioni espresse in questa sede sono da considerare di carattere preventivo e consultivo, ma le considerazioni fatte in merito alla rete ecologica (sia Provinciale che Regionale) rivestono comunque un carattere prescrittivo nei confronti della pianificazione comunale in generale e quindi valide sia in questa sede, che in sede di presentazione del PGT adottato.

In generale si invita ad effettuare un raffronto con la vigente Normativa del PTCP, in particolare di tutti i commi presenti nell'art. 16, in modo da coordinare le Disposizioni attuative con gli aspetti di tutela omessi nel rapporto ambientale, al fine di evitare, successivamente, contenuti prescrittivi per la fase relativa al parere di compatibilità.

A tal proposito, per esempio, considerando ancora la tematica delle reti ecologiche, si chiede di considerare e quindi recepire nelle norme di PGT l'art. 16.14, rendendo esplicito il passaggio relativo alla possibilità, da parte della Provincia, di impartire prescrizioni vincolanti e idonee forme di compensazione per le superfici relative agli elementi di tutela previsti dalla RER, al fine di garantire la conservazione della biodiversità mediante il suo mantenimento ed il potenziamento; nel rapporto ambientale dovranno essere messe in evidenza le situazioni urbanistiche di potenziale conflitto con gli elementi della RER al fine di definire compiutamente le eventuali compensazioni che verranno vagliate dalla Provincia.

Tematica consumo di suolo

Nel merito della tematica sul consumo di suolo, si ricorda che, essendo entrata in vigore l'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014, i PGT le relative varianti al DdP adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.

La Provincia, in attuazione alla disposizione del comma 4 art. 5 della l.r. 31/2014, è chiamata a verificare il corretto recepimento nella variante al PGT dei Criteri dell'integrazione al PTR solo in sede di parere di compatibilità con il PTCP.

Considerando però che tra la documentazione VAS per la variante sono già state proposte le analisi corrispondenti ai Criteri Regionali, comprensive anche della Carta del Consumo del Suolo così come prevista dall'art. 10 comma 1 e bis della LR 12/2005, si informa il Comune che è stata effettuata una prima valutazione in merito alla corretta applicazione dei Criteri e si può confermare una generale correttezza delle analisi/valutazioni effettuate e un marcato allineamento alle soglie di riduzione del consumo di suolo così come previste dai criteri recepiti all'art. 15bis del PTCP.

Risulta apprezzabile, in una prospettiva di riduzione del consumo di suolo e quindi di allineamento alle soglie proposte dai criteri regionali, la riduzione dichiarata del 58% delle superfici del comparto di tipo residenziale (circa 167.000 mq) e del 36% per il comparto produttivo (circa 288.000 mq); si fa notare però che nella "Relazione sul consumo di suolo" la voce "Ambiti di trasformazione produttiva" deve essere annoverata più genericamente tra la voce "altre funzioni urbane" così come previsto dai "Criteri del PTR" al paragrafo 2.2.1..

La variante pertanto risulta allineata e conforme alla politica di riduzione prevista e recepita dall'art. 15bis del PTCP; tuttavia, le strategie di piano non hanno previsto ambiti della rigenerazione, compensate però da obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Le tematiche da rendere manifeste nella documentazione di PGT sono richiamate nell'art. 15Bis del PTCP (al quale si rimanda); nel PGT è già presente la Carta del Consumo di Suolo di cui all'art. 10 comma 1 lettera e bis) redatta secondo quanto previsto dal capitolo 4 dei Criteri del PTR con l'affiancamento di una specifica relazione che riporta i dati quantitativi e gli elementi descrittivi necessari con incluse delle tabelle di confronto dei valori in termini %.

L'analisi contiene anche:

- il calcolo della riduzione del consumo di suolo rispetto agli Ambiti di trasformazione degli strumenti di pianificazione urbanistica alla data di entrata in vigore della l.r.31/14 (2 dicembre 2014), dimostrato anche con l'ausilio di apposite cartografie di confronto tra il consumo di suolo al 2 dicembre 2014 e quello risultante a seguito dell'adeguamento del PGT alla l.r. 31/2014;
- il calcolo della soglia comunale di consumo di suolo ai sensi della lett. c) comma 1 art. 2 l.r. 31/14 e della lett. b ter) comma 2 articolo 8 della l.r. 12/05, necessario ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1 art. 5 della l.r. 12/05 (Osservatorio permanente della programmazione territoriale);
- la verifica del bilancio ecologico del suolo di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) della l.r. 31/2014, formulata nel rispetto dei criteri qualitativi per la pianificazione comunale.

Si evidenzia anche l'importanza che nella relazione tecnica, da corredare alla Carta del consumo di suolo, vengano considerati oltre ai contenuti da trattare secondo le macro voci (calcolo della superficie urbanizzabile, superficie urbanizzata e superficie agricola o naturale), anche i criteri di qualità (paragrafo 3 Criteri) e le analisi atte a valutare coerentemente la variante rispetto ai Criteri del PTR per il raggiungimento della riduzione del consumo di suolo (da includere anche nella relazione sul consumo di suolo).

Si ricorda che le carte previste in affiancamento alla Carta del Consumo di Suolo, che devono essere prodotte sono due:

- una relativa allo stato di fatto e di diritto (Carta dello stato di fatto e di diritto ai due step temporali);
- una rappresentativa della qualità dei suoli liberi e relativi alle peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche (Carta della qualità dei suoli liberi).

Tali elaborati devono risultare funzionali a valutare gli obiettivi di raggiungimento della riduzione del consumo di suolo, in funzione dei criteri Regionali recepiti nell'art. 15 bis del PTCP e quindi a rendere esplicita la soglia di riduzione comunale di cui all'art. 5 comma 4 della LR 31/05.

Riguardo le strategie del PGT, rese manifeste con la proposta di variante, si ricorda anche di considerare l'aspetto qualitativo della tematica riferita al consumo di suolo, allineandosi alle indicazioni fornite al paragrafo 3.2 e 4.3 del Criteri del PTR.

A tal proposito si suggerisce, per esempio, di garantire una migliore prospettiva di interconnessione ecologica all'interno degli elementi di secondo livello della RER, evitando se possibile previsioni al loro

interno e garantendo sempre una forma urbana compatta e poco frammentata dei nuclei urbani (crf. Indice di frammentazione perimetrale come indicatore di monitoraggio del PTCP).

Tali considerazioni e altre sono da porre in risalto anche nella relazione da corredare alla carta del consumo di suolo: ad esempio in apposito capitolo relativo alla Qualità dei Suoli liberi.

La politica regionale di riduzione del consumo di suolo non può prescindere, difatti, da valutazioni di merito relative alla qualità dei suoli consumati o su cui insiste la previsione di consumo, anche se le previsioni di trasformazione non vanno ad intaccare risorse ambientali e paesaggistiche preziose e/o rare.

Si chiede quindi che nel PGT vengano recepiti i relativi contenuti e che vengano adeguatamente considerati i "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo".

Riassumendo, essi prevedono orientativamente: definizioni e le modalità di calcolo dei parametri introdotti dalla LR 31/14, il recepimento e la descrizione analitica della soglia di riduzione del consumo di suolo, la redazione della Carta del consumo di suolo del PGT, il calcolo del fabbisogno comunale per la residenza e per le altre funzioni urbane (Crf. 2.3 Criteri), la considerazione della tematica relativa alla rigenerazione (punto di particolare importanza per attuare una politica urbana che garantisca un minore dispendio di risorse territoriali difficilmente rinnovabili), valutazioni di merito relative alla qualità dei suoli consumati o su cui insistono le previsioni di consumo e il monitoraggio ambientale in riferimento agli indicatori previsti.

Per la stima dei fabbisogni edilizi (residenziali e per altre funzioni) che dovrà essere presente nella relazione sul consumo di suolo, si invita a fare riferimento al cap. 2.3.2 dei Criteri del PTR, il quale comprende un esauriente elenco di fattori, come per esempio: l'evoluzione degli standard abitativi, gli aspetti quantitativi e qualitativi dello stock edilizio esistente e previsto, l'attrattività del Comune rispetto a flussi migratori, ecc. La verifica di coerenza rispetto ai criteri del PTR in capo alla Provincia si baserà anche sul corretto utilizzo di queste metodologie di calcolo.

Difatti si chiarisce come la politica del monitoraggio della riduzione del consumo di suolo presupponga l'individuazione di un sistema di indicatori e di informazioni che costituisce la matrice comune dei diversi strumenti di pianificazione e di governo del territorio, da rendere reciprocamente disponibili tra i diversi livelli di governo del territorio (Regione, Province, CM, Comuni). A tal fine il progetto di integrazione del PTR individua un primo set di indicatori utili al monitoraggio che devono consentire:

- la rappresentazione dello stato del territorio al momento "zero", corrispondente al momento di entrata in vigore della l.r. 31/2014 (2 dicembre 2014). Da qui anche la necessità di definire, nella Carta del Consumo di suolo, lo stato di fatto e di diritto dei suoli, dove il momento "zero" costituisce lo scenario di riferimento nei confronti del quale verificare l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo e rispetto al quale misurare i successivi scenari di sviluppo;
- la valutazione dell'efficacia e della coerenza del sistema dei criteri, indirizzi e linee tecniche proposte del PTR a livello comunale e quindi ai vari livelli di governo del territorio.

Si dispone anche di specificare che per raggiungere le suddette finalità dovranno essere seguiti gli attuali protocolli di scambio dei dati tra gli Enti in modo che questi possano inserire nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) di Regione Lombardia i dati e le informazioni con criteri di congruenza semantica nelle definizioni, nei tempi, nelle unità di misura e nel livello di aggregazione, funzionali al tema del contenimento e della riduzione del consumo di suolo.

Dovrà essere indicato inoltre che, nella prima fase, la variante del PTR ha individuato un primo set di dati che devono essere prodotti e scambiati tra i diversi livelli nella fase di avvio del processo di revisione in adeguamento della l.r. 31/2014 e nelle successive fasi di variante e modifica dei piani.

I primi indicatori di supporto sono indicati al paragrafo 6.2 dei Criteri e la fase di adeguamento degli strumenti di governo del territorio costituisce l'avvio della fase di scambio dei dati univocamente individuati.

Pertanto, risulta fondamentale l'integrazione delle Norme del PGT con "azioni" dettagliate concernenti il processo di monitoraggio, includendo indicatori che misurino il consumo di suolo secondo le specifiche impostate dai Criteri del PTR. A tale proposito si ricorda di fare esplicito riferimento anche alla DGR n. XI/1372 del 11/03/2019 relativa ai contenuti e modalità di restituzione delle informazioni relative al consumo di suolo nei PGT.

In merito alle operazioni concernenti il monitoraggio del PGT in generale e non riferito alla sola componente del consumo di suolo, si ricorda anche il set di indicatori del PTCP indicati nell'appendice D alla Normativa del PTCP, che possono fornire un supporto ulteriore per la fase di VAS. La LR 12/05 attribuisce notevole importanza alle operazioni concernenti il monitoraggio; difatti all'art. 4 comma 3 quater lettera c) prevede che l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità precedente, esprima il parere sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.

Ricapitolando: rispetto alle strategie proposte con la variante, si conferma una sostanziale compatibilità degli obiettivi e degli ambiti di trasformazione confermati e rimodulati, nei confronti delle tutele e salvaguardie del PTCP, fatta salva la successiva considerazione e il recepimento a livello cartografico e normativo all'interno degli atti del PGT delle relative disposizioni di tutela prevalenti; tali, dovranno essere considerate per la fase attuativa degli ambiti, in particolare per quegli elementi soggetti a tutela e già presenti alla data di approvazione del vigente PGT, ovvero prima della variante al PTCP approvata con DGP 113/2013 e ricompresi nell'art. 16; la coerenza generale, invece, dovrà essere garantita per tutte le forme di tutela prevalenti non afferenti all'Art. 16 citato. Difatti nel Rapporto ambientale, sebbene vengano incluse pertinenti analisi relativamente ai contenuti prevalenti, non risultano essere state operate parimenti analisi per tutti i contenuti orientativi al fine di mettere in risalto eventuali incompatibilità paesaggistiche e ambientali espresse dal PTCP.

In conclusione: si intende reiterare quanto già segnalato in sede di conferenza di scoping e trasmesso al Comune in materia di **difesa del suolo** al fine di conseguire una verifica di compatibilità al PTCP conforme per la successiva fase prevista ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. 12/05, ricordando l'importanza della produzione di autocertificazione attestante la congruenza delle trasformazioni urbanistiche con le risultanze dello Studio Geologico ed alle classi di fattibilità geologica assegnate (D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738 - rif. Allegato 6).

La Provincia valuta la compatibilità della componente geologica con i contenuti idrogeologici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), il corretto recepimento del PAI-PGRA e la coerenza con le disposizioni previste dalla d.g.r. n. 6738 del 2017 e pertanto si chiede, in via preliminare, una verifica complessiva dello Studio Geologico e delle correlate Norme Geologiche di Attuazione a seguito dei significativi aggiornamenti normativi intervenuti in questi anni relativamente alle tematiche indicate, schematizzate come segue:

- Rischio sismico: rif. d.g.r. n. X/2129 dell'11 luglio 2014;
- Rischio idraulico/alluvionale: rif. d.g.r. n. X/6738 del 19 giugno 2017;
- Piano Tutela ed Uso delle Acque: rif. d.g.r. n. X/6990 del 31 luglio 2017;
- Invarianza idraulica: rif. R.r. n. 7 del 23 novembre 2017;
- Norme Tecniche di Costruzione: rif. NTC 2018 (Decreto 17 gennaio 2018).

Si chiede inoltre una verifica generale di coerenza delle previsioni urbanistiche della variante al PGT rispetto ai contenuti del Piano di Emergenza Comunale.

Si ricorda che la normativa di riferimento per l'esame della documentazione geologica di supporto ai PGT e loro varianti è costituita dalla l.r. 12/2005 e dai criteri geologici ad essa correlati (d.g.r. del 22 dicembre 2005 n° VIII/1566 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 11 Marzo 2005, n. 12"; d.g.r. n° VIII/7374 del 28 maggio 2008 "Aggiornamento dei "Criteri per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 11 Marzo 2005, n. 12", a sua volta ulteriormente integrata dalla d.g.r. n° IX/2616 del 30 novembre 2011) e dalla d.g.r. n° XI/470 del 2 agosto 2018.

Le d.g.r. citate inoltre prevedono che le Province possano approfondire le loro valutazioni anche attraverso considerazioni di merito riguardo il contenuto dello studio geologico stesso.

Si precisa infine che il presente contributo si limita alla valutazione del Rapporto Ambientale e della documentazione di PGT presentata ma non sostituisce o anticipa la verifica di compatibilità al PTCP ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. 12/05; inoltre si comunica che la presente lettera supplisce alla presenza del settore scrivente in sede della conferenza da voi fissata per il giorno 05/12/2023.

A disposizione per ogni chiarimento si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Ing. Mattia Guastaldi

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*